

PATENTE DI GUIDA (rilasciata in Italia ovvero rilasciata da altro Stato UE a persona che ha, successivamente, acquisito residenza in Italia) ovvero CIG		
Scadenza patente	Riferimento normativo	Può circolare senza aver adempiuto agli obblighi relativi alla conferma di validità, fino al
In data antecedente al 31.1.2020	Art. 104 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.
Dal 31.1.2020 al 30.4.2021	Art. 104 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	30 aprile 2021
Dall'1.2.2020 al 31.8.2020	Reg. (UE) n. 2020/698	Solo per circolazione nel territorio di altri stati membri UE (diversi dall'Italia o per le patenti estere: sette mesi dopo la scadenza indicata sulla patente

Proroga della validità del CQC e dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida

Tipo abilitazione	Riferimento normativo	Scadenza	Proroga di diritto fino al
CQC (sia persone che cose)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 coordinato con reg. (UE) 2020/698	Prima del 31.1.2020 e il 31.1.2021.	- Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.
		Dal 31.1.2020 e il 31.1.2021.	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza <i>perciò</i> , scade il 3 maggio 2021
		Dal 30.3.2020 al 31.12.2020	Sette mesi dalla data di scadenza riportata sul documento (per tutto il territorio dell'UE - Italia compresa NB per la circolazione in Italia, si applica questo termine solo se più favorevole rispetto al termine di 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza, cioè il 3 maggio 2021)
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida (art. 122 CDS)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.
		Dal 31.1.2020 al 31.1.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza <i>perciò</i> , scade il 3 maggio 2021
Autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 CDS	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Dal 31.1.2020 al 31.1.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza <i>perciò</i> , scade il 3 maggio 2021
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020	Prima 31.1.2020	- Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.
		Dal 31.1.2020 al 31.1.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza <i>perciò</i> , scade il 3 maggio 2021
CFP (trasporto merci pericolose) rilasciati in Italia o in uno dei Paesi dell'acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 e dell'acc. Internaz n. M330	Acc. internaz. 20.3.2020 n. M324 e accordo M330, del 22.10.2020	Dal 1.3.2020 al 1.2.2021	28.2.2021 solo per circolazione in ambito UE (diverso da Italia)
Certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rilasciati in Italia (ADR)	Art. 103 DL n. 18/2020 conv. L n. 27/2020 come modificato dal DL n. 125/2020 conv. L n. 159/2020 [2]	Prima 31.1.2020	- Non beneficia di proroghe di cui al DL. Segue le regole ordinarie.
		Dal 31.1.2020 al 31.1.2021	90 giorni dopo dichiarazione cessazione emergenza <i>perciò</i> , scade il 3 maggio 2021